



POS.016.050.001/2023/2

Al **Comune di SARNANO**
Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Ing. Sabrina Tidei
comune.sarnano@pec.it

**OGGETTO: L.R. 2 agosto 2017 n.25 artt. 1 e 2 - L.R. 5 agosto 1992 n. 34 artt. 15 e 30
Comune di Sarnano
LR 25/2017 Variante puntuale al Piano Regolatore Generale del Comune di
Sarnano finalizzata alla modifica delle N.T.A. funzionale al il progetto di
ricostruzione post sisma 2016 edifici siti in C.da San Cassiano – Foglio 7 P.lle
424-425-427-430-431-627-632-633-634
Conferenza dei servizi decisoria del 30/10/2023
Trasmissione Decreto Presidenziale n. 184 del 17/10/2023 e Contributo SCA
prot. 31310 del 16/10/2023**

Facendo seguito alla Vostra convocazione della Conferenza di Servizi decisoria riferita alla procedura indicata in oggetto (comunicata con nota n. 11477 del 15/09/2023 , assunta agli atti in pari data con prot. n. 27976), con la presente si trasmettono il Decreto Presidenziale n. 184 del 17/10/2023, con il quale è stata formulata la presa d'atto ai sensi della L.R. 25/2017, e il contributo formulato in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (prot. n. 31310 del 16/10/1943), relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS, da allegare entrambi al verbale della Conferenza.

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
(Arch. Maurizio Scarpecci)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



PROVINCIA DI MACERATA

DECRETO PRESIDENZIALE

N. 184 Del 17/10/2023

Oggetto:	L.R. 2 agosto 2017 n.25 artt. 1 e 2 - L.R. 5 agosto 1992 n. 34 artt. 15 e 30 Comune di Sarnano LR 25/2017 Variante puntuale al Piano Regolatore Generale del Comune di Sarnano finalizzata alla modifica delle N.T.A. funzionale al il progetto di ricostruzione post sisma 2016 edifici siti in C.da San Cassiano - Foglio 7 P.lle 424-425-427-430-431-627-632-633-634 Conferenza dei servizi decisoria del 30/10/2023 Proposta di presa d'atto senza osservazioni
----------	--

IL Presidente

assistito dal Segretario Generale DOTT. ENNIO GUIDA

Oggetto: **L.R. 2 agosto 2017 n.25 artt. 1 e 2 - L.R. 5 agosto 1992 n. 34 artt. 15 e 30 Comune di Sarnano LR 25/2017 Variante puntuale al Piano Regolatore Generale del Comune di Sarnano finalizzata alla modifica delle N.T.A. funzionale al il progetto di ricostruzione post sisma 2016 edifici siti in C.da San Cassiano - Foglio 7 P.lle 424-425-427-430-431-627-632-633-634 Conferenza dei servizi decisoria del 30/10/2023 Proposta di presa d'atto senza osservazioni**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge urbanistica 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni;
- Legge Regionale 2/08/2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016;
- L.R. 5 agosto 1992, n. 34 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, e in particolare l'articolo 30, che pone in capo alla provincia la funzione di formulare osservazioni ai sensi della Legge febbraio n. 47;
- Legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali", e in particolare l'art. 24 "*Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale*".

PREMESSO CHE:

- con nota n. 11477 del 15/09/2023 ,assunta agli atti in pari data con prot. n. 27976, il Comune di Sarnano ha convocato, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della L.R. 25/2017 e dell'art. 14 e 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., la conferenza dei servizi decisoria preliminare all'adozione della variante in argomento, da effettuarsi il giorno 30/10/2023;
- Il Comune di Sarnano è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Marche con Decreto D.P.G.R.n° 7302 del 13 ottobre 1986, non adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) e al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (P.T.C.), e successive varianti che ne hanno determinato la configurazione attuale;
- la L.R. 2 Agosto 2017 n. 25 disciplina una specifica procedura di variante ai Piani Regolatori Generali per gli interventi connessi agli eventi sismici del 2016, da approvare in via definitiva da parte del Comune ai sensi della L.R. 34/92 e s.m.i., art. 15, c. 5.

VISTO CHE alla richiesta è stata allegata la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- ET.1:Relazione tecnica variante;
- ET.2:Rapporto preliminare ambientale;

- ET.3: Sintesi non tecnica;
- ET.4: Relazione geologica;
- EG.1: Inquadramento;
- EG.2: Analisi cartografica P.P.A.R.;
- EG.3 Analisi cartografica P.T.C.;
- EG.4: Analisi cartografica P.R.G. e altri vincoli;
- EG.5: Stralcio P.R.G. vigente e di variante;
- domanda variante;
- nota dei richiedenti in merito ai rapporti della variante con il Programma Straordinario di Ricostruzione (P.S.R.) DEL Comune di Sarnano;
- Ordinanza Sindacale n.107 del 22/02/2017;
- Ordinanza Sindacale n.164 del 23/03/2017;
- Ordinanza Sindacale n.564 del 25/09/2017;
- Procura speciale.

Accertato che la variante ha le seguenti finalità e contenuti:

La presente variante ha per oggetto la modifica delle N.T.A. del P.R.G. che regolano un'area ubicata all'ingresso est della Frazione San Cassiano, individuata catastalmente al F. 7, P.lle 424-425-427-430-431-627-632-633-634, sulla quale insistono tre edifici gravemente danneggiati dalla crisi sismica del 2016, dei quali due a uso abitativo e uno di pertinenza esclusiva, che dovranno essere demoliti e ricostruiti.

Il vigente P.R.G. classifica l'area in parola come " ZREU – Zona di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente" (Art. 16 delle N.T.A.)

La variante al P.R.G., finalizzata a consentire la ricostruzione dei suddetti edifici con l'utilizzo di materiali e tecniche più moderni rispetto a quelli prescritti dalle norme attuali, seppure con elementi che richiamano l'edilizia tradizionale, consiste nell'individuazione del lotto come sottozona specifica "Zona ZREU*" regolata dal nuovo art. 16-ter "ZREU*– San Cassiano" e nella conseguente integrazione delle N.T.A. del P.R.G.

Il nuovo art. 16-ter "ZREU*– San Cassiano" ripropone il contenuto dell'art. 16 (Zone "ZREU") con le seguenti modifiche:

- l'altezza massima è stabilita in 7,00 m. (invece dei 6,00 m. previsti per le generiche zona "ZREU");
- viene eliminata la prescrizione di realizzare i manti di copertura in coppi di cotto;
- viene introdotta la possibilità di realizzare l'oscuramento con avvolgibili, fatta eccezione per quelli in pvc, e viene consentito l'uso dei frangisole a esclusione di quelli in pvc.

Verificato che rispetto ai piani sovraordinati e alla normativa di settore si ha la seguente situazione:

Piano di Inquadramento Territoriale (P.I.T.) della Regione Marche: la modifica è ininfluente e, pertanto, per l'approvazione della Variante in oggetto non è necessario ricorrere alle deroghe previste dall'art. 2, c. 3 della Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 25.

Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.)

Il Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.G.R. 7302 del 13/10/1986, non è adeguato al P.P.A.R.

Dalla relazione tecnica ET.1, contenente la verifica di conformità con relativi stralci cartografici, risulta che l'area oggetto di variante ricade nei seguenti sottosistemi e ambiti prescrittivi:

- Sottosistema geologico geomorfologico e idrogeologico: il lotto ricade nelle aree “GC” di qualità diffusa (art. 6-9 delle NTA del PPAR), e lambisce uno spartiacque cartografato nella Tav. 12 del P.P.A.R.,

La variante non interferisce con gli indirizzi di tutela dell'art. 9 delle NTA del PPAR poiché non incide sull'assetto geomorfologico d'insieme rispetto alla situazione attuale.

Lo spartiacque cartografato nella Tav. 12 del P.P.A.R., considerata l'orografia della zona, non presenta la rilevanza morfologica del crinale (art. 30 N.T.A.) e, comunque, la variante non è in contrasto con le prescrizioni di cui al corrispondente art. 30.

- Sottosistema territoriale: il lotto ricade nei sottosistemi territoriali “A” di eccezionale valore e “V” di alta percettività visuale connessa all'infrastruttura SS 78 “Picena” (artt. 20-23 delle N.T.A. del P.P.A.R.).

Per le aree “A”, in considerazione dell'alto valore dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione di equilibrio tra fattori antropici e ambiente naturale, il PPAR prevede che sia applicata una politica di prevalente conservazione e di ulteriore qualificazione dell'assetto attuale.

La relazione tecnica evidenzia che la variante è compatibile con il contesto paesistico-ambientale in quanto l'area è ubicata all'ingresso di San Cassiano, nella porzione est dell'abitato dove sono presenti edifici di recente costruzione, dista circa 100 metri dalla parte “più storica ed originale” dell'abitato, con cui non risulta in diretto contatto visuale “ed è inoltre perimetrata a nord ed ovest dalla strada comunale che la “isola” dalla restante porzione edificata, rendendola ancora più marginale”.

Per quanto riguarda l'ambito “V”, nel quale deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche dai luoghi di osservazione puntuali o lineari, la variante risulta conforme al P.P.A.R. in quanto introduce modifiche che, per loro natura, non pregiudicano le visuali attualmente percepibili dalla ex S.S. 78 Picena-

- Sottosistema storico-culturale: l'area è ubicata a circa 2 km dal centro storico di Sarnano (art. 39 delle N.T.A. del P.P.A.R.), è posta ai margini del nucleo edificato della località San Cassiano e non è interessata da ambiti di tutela di edifici e manufatti storici (art. 40 delle N.T.A. del P.P.A.R.).

L'intervento risulta inoltre esente dal P.P.A.R. ai sensi dell'art. 60 punto 1. a (in quanto trattasi di “area urbanizzata” ai sensi dell'art. 27, comma 5 delle N.T.A. del P.P.A.R.) e dell'art. 60 punto 2 (in virtù della normativa D.L. 189/2016 e successive ordinanze commissario Straordinario Ricostruzione).

Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (P.T.C.): Il Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.G.R. 7302 del 13/10/1986, non è adeguato al P.T.C.

- Sistema ambientale: il lotto ricade nelle Strutture complesse “aree di filtro del serbatoio idrico delle dorsali carbonatiche” (art. 10.2.3 delle N.T.A. del P.T.C.) e “microconnessioni locali secondarie” (art. 10.2.6 delle N.T.A. del P.T.C.) e non è interessato da ambiti di tutela prescrittivi.

Per quanto riguarda le “aree di filtro del serbatoio idrico delle dorsali carbonatiche”, gli indirizzi specifici del PTC (art. 19.2 delle N.T.A.) prevedono che gli strumenti urbanistici prescrivano le sole destinazioni e i soli usi ed interventi idonei a conseguire la tutela ed il potenziamento delle risorse idriche presenti nel sottosuolo. Nella relazione geologica si afferma che “le opere da realizzare non modificheranno in nessun modo il regime idrogeologico esistente non avendosi alcuna interferenza tra la falda, non rilevata, e le strutture fondali”.

Per quanto riguarda le microconnessioni locali, che costituiscono corridoi ecologici locali necessari a interconnettere ambienti della media e bassa collina ed a formare le reti locali di microhabitat, assicurando il relativo scambio, la variante non ha ricadute poiché interessa un ambito urbanizzato,

- Sistema insediativo: il comune di Sarnano ricade nel “Sistema della valle del Fiastra e delle colline di Sarnano” (art. 41.10 delle N.T.A.). La variante non interferisce con le direttive e gli indirizzi per la riqualificazione dei territori in quanto non incide sull’assetto insediativo e paesistico consolidato.
- Sistema socio-economico: il comune di Sarnano appartiene al contesto locale “la montagna di Castelsantangelo-Fiastra-Sarnano” (art. 45.8 delle N.T.A.), connotato da una crescente presenza turistica - sia per la tradizionale offerta sciistica e termale sia per la capacità attrattiva del parco dei Sibillini. La variante non interferisce con le direttive di cui all’art. 54 delle N.T.A. secondo le quali “vanno previsti ed incentivati interventi di sviluppo contenuto degli insediamenti urbani e produttivi ed al miglioramento dei servizi”.

L'intervento risulta inoltre esente dal P.T.C. ai sensi dell’art. 8.2.1 delle N.T.A. (“area urbanizzata” ai sensi dell’art. 27 c. 5 delle N.T.A. del P.P.A.R.) e dell’art. 8.2.3 (in virtù della normativa D.L. 189/2016 e successive ordinanze commissario Straordinario Ricostruzione).

Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Marche (P.A.I.): l’area oggetto del presente P.d.R. non è interessata da esondazioni o dissesti cartografati dal Piano approvato con D.P.C.M. 14 marzo 2022.

Rete Ecologica Marchigiana (R.E.M.): rispetto alle disposizioni della L.R. 2/2013, art. 5 “Rapporti della R.E.M. con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica”, l’attuazione della variante non ha ricadute sugli obiettivi di conservazione della biodiversità che la R.E.M. si prefigge, perché riguarda un’area urbanizzata.

DPR 8/09/97 N. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”: La variante non interferisce con le aree SIC e ZPS

R.D. 30/12/1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”: la variante interessa un’area non soggetta a vincolo idrogeologico.

D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 137 del 2002”: l’area individuata risulta vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 per effetto della DACR n. 8 del 23/12/1985, per cui il progetto di ricostruzione degli edifici è soggetto

al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Legge Regionale n. 22 del 23/11/2011 “Norme in materia di riqualificazione urbanistica sostenibile e assetto idrogeologico”: le disposizioni di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) inerenti al consumo di suolo non sono applicabili alla presente variante per espressa disposizione dell'art.2 co. 6 della LR 25/2017. La variazione è comunque ammessa dall'art. 11 della legge regionale in quanto non interessa zone agricole.

Per gli aspetti della compatibilità idraulica della trasformazione proposta, di cui all'art. 10 della L.R. 22/2011 e D.G.R. 53 del 27/1/2014, si rinvia al parere della Regione Marche.

Legge Regionale n. 28/2001: il territorio del Comune di Sarnano è dotato di un Piano di classificazione acustica approvato con D.C.C. n. 41 del 29/06/2006. La variante non comporta mutamento di destinazione urbanistica e pertanto non determina la necessità di modifica del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

D.M. 02/04/1968, n.1444: la modifica non determina incrementi di carico urbanistico né la necessità del reperimento di ulteriori superfici da destinare a standard.

Rispetto all'istituto della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) l'intervento proposto è soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS facente capo al Comune quale autorità competente; codesta Provincia è coinvolta nella procedura in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale, come disposto dall'art. 2 c.7 L.R. 25/2017, mediante il contributo fornito dal proprio Settore Gestione del Territorio e Ambiente.

A tal proposito si rimanda al contributo espresso dallo Scrivente Settore con nota prot. 31310 del 16/10/2023.

Accertato che la modifica proposta, essendo volta a *“semplificare e accelerare gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016”*, rientra nel campo di applicazione della L.R. 2 agosto 2017 n.25 art. 1;

Dato atto che la Provincia, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L.R. 25/2017, nella conferenza dei servizi prevista dalla stessa Legge Regionale, formula le osservazioni di cui all'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92 e s.m.i.;

Rilevato che dagli elaborati trasmessi non emerge la necessità di formulare osservazioni in merito alla variante in oggetto;

Viste e richiamate:

- la Legge Urbanistica Nazionale 17/08/1942, n°1150 e successive modificazioni;
- la Legge Regionale 2/08/2017, n.25, recante disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016;
- la Legge Regionale 5/08/1992, n. 34, così come modificata dalla L.R. 19/2001;
- la Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22;
- le previsioni e gli indirizzi del P.P.A.R., nonché le prescrizioni del P.I.T e del P.T.C.

Verificata e, con il presente atto, attestata l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al sottoscritto ai sensi della vigente normativa;

Tenuto conto, per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela entro il secondo grado, né affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti con elevate responsabilità dei soggetti destinatari del presente provvedimento e il responsabile che ne cura l'istruttoria;

Tutto ciò premesso

Si propone di decretare

- I) di prendere atto senza formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28/2/1985 n. 47 e dell'articolo 30 della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e ss.mm.ii., della Variante parziale al P.R.G. del Comune di Sarnano, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 25/2014 e dell'art. 15, c.5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., riferita alla modifica delle N.T.A., funzionale al progetto di ricostruzione post sisma 2016 degli edifici siti in C.da San Cassiano identificati catastalmente al Foglio 7 P.lle 424-425-427-430-431-627-632-633-634;**
- II) di comunicare al Comune di Sarnano il presente atto in sede di conferenza dei servizi del 30/10/2023;**
- III) di invitare il Comune di Sarnano a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L.R. 34/92;**
- IV) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto;**
- V) di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 267/2000.**

Data 16/10/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gestione del Territorio e Ambiente
F.to Arch. PIERINI BEATRICE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce
il testo cartaceo e la firma autografa*

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con essa formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica, dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 48 del vigente statuto provinciale;

DECRETA

- I) **di prendere atto senza formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28/2/1985 n. 47 e dell'articolo 30 della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e ss.mm.ii., della Variante parziale al P.R.G. del Comune di Sarnano, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 25/2014 e dell'art. 15, c.5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., riferita alla modifica delle N.T.A., funzionale al progetto di ricostruzione post sisma 2016 degli edifici siti in C.da San Cassiano identificati catastalmente al Foglio 7 P.lle 424-425-427-430-431-627-632-633-634;**
- II) **di comunicare al Comune di Sarnano il presente atto in sede di conferenza dei servizi del 30/10/2023;**
- III) **di invitare il Comune di Sarnano a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L.R. 34/92;**
- IV) **di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto;**

Stante l'urgenza, il presente provvedimento, è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per applicazione analogica dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente

SIG. SANDRO PARCAROLI

Il Segretario Generale

DOTT. ENNIO GUIDA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.